

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
Presidenza

Dipartimento Affari extraregionali

Servizio 2 - Relazioni con gli Organi e le Istituzioni dello Stato

U.O.B. - Coordinamento delle attività di assistenza e di  
supporto agli assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma

Via Marghera, 36 - 00185 Roma

Prot. n. 0005158

del 26 LUG 2024

Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio  
epidemiologico

[dirigente.gen.dasoe@regione.sicilia.it](mailto:dirigente.gen.dasoe@regione.sicilia.it)

Dipartimento della formazione professionale

[dg.formazioneprofessionale@regione.sicilia.it](mailto:dg.formazioneprofessionale@regione.sicilia.it)

Dipartimento delle attività produttive

[dirigente.attivitaproduttive@regione.sicilia.it](mailto:dirigente.attivitaproduttive@regione.sicilia.it)

Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo

[direzione.turismo@regione.sicilia.it](mailto:direzione.turismo@regione.sicilia.it)

Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei  
servizi e delle attività formative

[dirigente.gen.lavoro@regione.sicilia.it](mailto:dirigente.gen.lavoro@regione.sicilia.it)

Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

[dgsociale@regione.sicilia.it](mailto:dgsociale@regione.sicilia.it)

Dipartimento dell'agricoltura

[agri.direzione@regione.sicilia.it](mailto:agri.direzione@regione.sicilia.it)

Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

[dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it)

Dipartimento dell'Energia

[dipartimentoenergia@regione.sicilia.it](mailto:dipartimentoenergia@regione.sicilia.it)

Oggetto: ***Direttiva sulla partecipazione della Regione Siciliana all'Internal Market Information System (IMI), per il riscontro delle notifiche inerenti alle qualifiche professionali.***

## 1. Premessa

La Regione Siciliana, in ottemperanza alle disposizioni di cui alle Direttive 2005/36/CE ("*Direttiva professioni*") e 2006/123/CE ("*Direttiva servizi*"), è tenuta a dare riscontro, entro termini precisi e spesso ristretti, alle richieste provenienti dai vari Stati membri dell'Unione Europea in merito al riconoscimento delle *qualifiche professionali* ed allo svolgimento di *servizi* sul territorio di competenza. La gestione di dette richieste (dalla ricezione al riscontro finale) avviene per il tramite di un apposito

portale dedicato ("Internal Market Information System"), gestito a livello centrale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'ambito di tale processo assume particolare importanza il rispetto dei termini entro cui dare riscontro, in quanto il mancato rispetto degli stessi potrebbe indurre la Commissione europea ad adottare misure idonee ai fini della collaborazione tra le Amministrazioni coinvolte, compresa quella della procedura di infrazione.

Con la presente direttiva, pertanto, si intende definire un sistema di collaborazione tra gli Uffici interessati di questa Regione, al fine di consentire la normale evasione delle richieste provenienti da Uffici degli altri stati Membri.

## 2. Il quadro normativo

La **Direttiva 2005/36/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali. Essa fissa le regole con cui uno Stato membro (Stato membro ospitante) subordina l'accesso a una professione regolamentata, o il suo esercizio, sul proprio territorio, al possesso di determinate qualifiche professionali. Riconosce, per l'accesso alla professione, e il suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri (Stati membri d'origine) e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione. Detta Direttiva, tra l'altro,

- si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali;
- stabilisce che *"Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento per ciascuna prestazione, di fornire qualsivoglia informazione pertinente circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore nonché l'assenza di sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 56"* (art. 8, par. 1 - principio della "Cooperazione amministrativa"). Prevede inoltre che *"Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo"* (art. 8, par. 2 - principio della "Cooperazione amministrativa").

La **Direttiva 2006/123/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi. Detta Direttiva, tra l'altro, stabilisce che:

- la Commissione in caso della mancata collaborazione tra le Amministrazioni, può adottare misure appropriate per garantire il rispetto degli obblighi di assistenza reciproca, anche ricorrendo alle procedure di infrazione (art. 28, par. 8).

L'**art. 226 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea** (ex articolo 193 del TCE), disciplina l'intervento delle istituzioni UE nei confronti degli Stati membri inadempienti negli atti dispositivi dell'Unione Europea.

Il **D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9**, con il quale è stato disposto il *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3"*, definisce i compiti istituzionali dei Dipartimenti della Regione Siciliana, individuando le strutture competenti alla gestione della formazione professionale, nonché le attività incardinate al Dipartimento degli Affari Extraregionali.

Definito il quadro normativo e regolamentare, per attuare la direttiva sui servizi, ovvero consentire lo scambio rapido di informazioni tra gli Stati Membri, a partire da 2008 è stato attivato dall'Unione Europea l'**Internal Market Information**, caratterizzato da:

- essere uno strumento online sicuro che permette alle autorità nazionali, regionali e locali di comunicare rapidamente e facilmente con le corrispondenti autorità di altri paesi UE;

- essere uno strumento elettronico concepito, utilizzato in diversi settori legislativi per facilitare lo scambio corrente di informazioni tra le autorità competenti, sviluppato dalla Commissione europea in stretta collaborazione con gli Stati membri;
- rispondere alle esigenze dei diversi strumenti legislativi del mercato interno che fanno obbligo alle autorità competenti di assistere le autorità corrispondenti negli altri paesi, dando loro delle informazioni. Alcuni di essi prevedono anche lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri e la Commissione.

### 3. **Autorità competenti e Compiti della Commissione europea.**

I principali utenti dell'IMI sono le Autorità competenti dei vari paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), che usano il sistema per scambiarsi e condividere informazioni. Principalmente si tratta di enti pubblici incaricati di applicare singole legislazioni sul mercato interno. Il loro ambito di competenza può essere nazionale, regionale o locale. Ai sensi del regolamento IMI ogni paese SEE deve avere un Coordinatore nazionale IMI (NIMIC). I coordinatori IMI possono avere le seguenti responsabilità:

- I. registrare altre autorità nel sistema;
- II. fungere da principale sportello per gli utenti IMI del rispettivo paese, nonché per la Commissione;
- III. dare agli utenti IMI del loro paese informazioni, possibilità di formazione e un sostegno inclusa un'assistenza tecnica di base;
- IV. garantire il buon funzionamento dell'IMI (rispondendo adeguatamente e tempestivamente alle richieste d'informazione);
- V. Come le autorità competenti, anche i coordinatori possono scambiare informazioni con le altre autorità registrate nell'IMI.

Per quanto riguarda l'IMI, la Commissione svolge alcune importanti funzioni, di vigilanza, supporto e Controllo. Essa infatti ha l'obbligo giuridico di intervenire in determinati tipi di scambi di informazioni (ad esempio notifiche sui servizi o le qualifiche professionali). Ospita inoltre il sistema e si fa carico della sua manutenzione, rendendo possibile la traduzione delle domande e risposte standard del sistema; mette a disposizione un helpdesk centrale per aiutare gli Stati membri a usare l'IMI. Il Centro di assistenza per le qualifiche professionali, ha due finalità:

- 1) fornisce ai cittadini e ad altri punti di contatto ogni informazione utile sul riconoscimento delle qualifiche professionali previste dalla direttiva 2005 36 /EC e sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni;
- 2) Coopera strettamente per assistere i cittadini nell'ottenimento dei diritti conferiti dalla direttiva.

### 4. **Creare una rete sul sistema IMI**

L'IMI è una rete decentrata di Autorità. Questo significa che ogni Amministrazione dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, che si avvale del sistema IMI è, sia responsabile di tutte le informazioni inserite nel sistema che la riguardano, sia responsabile della propria struttura organizzativa relativa all'utilizzo del sistema IMI. Creare una rete significa garantire che uno scambio di informazioni efficace e agevole avvenga attraverso la puntuale individuazione delle autorità competenti sul sistema.

### 5. **Le qualifiche professionali**

I cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea, dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Liechtenstein, Islanda e Norvegia) e della Svizzera possono esercitare una "*professione regolamentata*" in Italia dopo aver ottenuto il riconoscimento del proprio titolo o della propria qualifica professionale dalle Autorità competenti. In Particolar modo, all'art. 5, la Direttiva definisce come professione regolamentata, una professione il cui accesso o il cui diritto a esercitare è subordinato al possesso di una specifica qualifica professionale (titolo di formazione, attestato di competenza e/o esperienza professionale) conseguita in un altro Stato membro. Se la professione è regolamentata in Italia ma non nello Stato di provenienza, i cittadini europei possono ottenere l'accesso e l'esercizio se hanno maturato una esperienza professionale di un anno negli ultimi dieci anni e hanno conseguito uno o più attestati di competenza o titoli di formazione rilasciati da un'Autorità competente dello Stato di provenienza. Se la professione non è regolamentata in Italia i cittadini europei non devono presentare alcuna domanda per ottenere il riconoscimento della qualifica o titolo poiché l'accesso e l'esercizio dell'attività è libero, fatti salvi i requisiti per l'esercizio della professione. La Commissione deve

garantire che la regolamentazione delle professioni da parte degli Stati membri sia in linea con la legislazione dell'UE e che siano disponibili informazioni aggiornate sulle professioni regolamentate in tutta Europa, facilitando così il riconoscimento delle qualifiche professionali. Le richieste di informazioni e le richieste di effettuare verifiche, ispezioni e indagini, sono debitamente motivate, in particolare specificando la ragione della richiesta. Qualora insorgano difficoltà nel soddisfare una richiesta di informazioni o nell'effettuare verifiche, ispezioni o indagini, gli Stati membri in causa avvertono sollecitamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione. Gli Stati membri forniscono al più presto e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.

## 6. Le richieste IMI

Le richieste da inoltrare sul portale IMI, da parte di una Amministrazione di uno Stato Membro, vanno indirizzate all'Amministrazione titolare delle informazioni. Una volta ricevuto l'alert, l'Autorità competente deve accettare la richiesta per verificarne tutto il contenuto. Se ritiene di non essere competente della richiesta, ha due possibilità:

- Individua l'autorità competente e trasmettere la richiesta;
- Trasmette la richiesta al NIMIC che provvede all'individuazione dell'Autorità competente.

Qualora riscontra la propria competenza, risponde ed invia la comunicazione di riscontro. L'autorità richiedente controlla le risposte, che se valutate essere soddisfacenti chiude la richiesta, altrimenti chiede ulteriori informazioni.

La Regione Siciliana riveste il ruolo di Autorità competente per le richieste provenienti dagli Stati Membri e relativa alle attività sul proprio territorio, inerenti alle informazioni normate dalle direttive "Servizi" e "Riconoscimento delle qualifiche professionali". Esse sono gestite per il tramite del portale IMI ed in ottemperanza del principio di mutua assistenza reciproca e scambio di informazioni tra i paesi membri dell'Unione Europea.

Titolari delle informazioni disciplinate dalle succitate direttive, sono le seguenti strutture regionali:

- *Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico;*
- *Dipartimento della formazione professionale;*
- *Dipartimento delle attività produttive;*
- *Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo;*
- *Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative;*
- *Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali;*
- *Dipartimento dell'agricoltura;*
- *Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;*
- *Dipartimento dell'energia.*

Il Dipartimento degli Affari extraregionali svolge funzione di coordinamento, non avendo competenza, ai sensi del D.P.Reg. 5 aprile 2022, n.9, nelle materie di cui ai succitati regolamenti. Inoltre, la Regione Siciliana ha interesse alla corretta applicazione delle disposizioni normative sopra descritte e si ritiene di dover porre in essere le necessarie azioni al fine di fornire risposte utili nel rispetto dei tempi dettati dalle norme citate, onde evitare potenziali azioni di infrazione da parte della Commissione. Pertanto, in forza di quanto disposto dall'art. 7 c. 1 della L.R. 10/2000 e s.m.i., si stabilisce che i succitati Dipartimenti, contribuiscano, per le parti di rispettiva competenza, al riscontro di quanto notificato sull' "**Internal Market Information System**".

Inoltre che si impegnino a perseguire, in unanime intesa, i seguenti obiettivi comuni di carattere generale:

- per quanto attiene alle rispettive materie di competenza, individuino persone e strutture responsabili del riscontro alle richieste inoltrate per il mezzo del portale IMI nella sezione relativa alle richieste dirette ed indirizzate all'Autorità "Regione Siciliana";
- i nominativi dei succitati designati verranno inoltrati al Dipartimento degli Affari extraregionali;
- al dipartimento degli Affari extraregionali spetta il compito del coordinamento tra le diverse strutture e la cura dei rapporti con l'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicandone i nominativi delle personalità individuate dai Dipartimenti regionali ed incaricati di intervenire sul portale IMI;

- i titolari delle informazioni, così come individuati dai Dirigenti Generali, hanno l'onere di accedere al sito, gestire le proprie credenziali ed aver cura della periodica modifica ed aggiornamento della password;
- il personale individuato per ciascun Dipartimento, ha l'onere di riscontrare le richieste pervenute, tassativamente entro i termini definiti dall'autorità richiedente e per ciascuna delle informazioni detenute dalla struttura Competente;
- al Dipartimento degli Affari extraregionali spetta altresì il compito di coordinare l'eventuale assistenza tecnica tra i Dipartimenti regionali e la struttura competente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la direttiva costituisce buona prassi di gestione delle risposte sul portale IMI ed obbliga i Dipartimenti oggetto del presente atto, per la parte di rispettiva competenza, al rispetto delle disposizioni discendenti dalla succitata normativa Europea.

Si raccomanda, pertanto, l'osservanza delle regole e delle procedure indicate dal presente atto, finalizzato, oltre che a garantire la leale collaborazione della Regione Siciliana a tutte le Amministrazioni degli Stati Membri, anche all'ottemperanza del principio di mutua assistenza reciproca e scambio di informazioni tra i Paesi dello Spazio Economico Europeo.

IL PRESIDENTE

SCHIFANI



